

Dott. Ing. Gioacchino Giomi

“Inquadramento della regola tecnica di prevenzione incendi per gli Uffici nel contesto
normativi nazionale”

Il progressivo incremento del terziario rispetto agli altri settori economici ha determinato un impulso sempre maggiore alla realizzazione di edifici da adibire ad uffici con la conseguente necessità di costruire nuovi fabbricati da destinare a tale funzione e trasformare quelli esistenti precedentemente utilizzati per altri scopi.

Nella realizzazione o recupero degli edifici da adibire ad uffici molte sono le problematiche da affrontare e da risolvere affinché il prodotto finale risulti accettabile sotto vari punti di vista. Devono essere infatti considerati aspetti commerciali, strutturali, distributivi, architettonici, climatici, impiantistici, e di altra natura e tutti questi devono essere resi congruenti fra loro filtrandoli attraverso il parametro della sicurezza.

In tale ambito un ruolo di primaria importanza riveste la sicurezza antincendio che in base alle norme nazionali ed europee ha la finalità di tutelare le persone, i beni e l'ambiente dai rischi di incendio.

Per perseguire tali obiettivi è stato istituito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il compito di prevenire, estinguere gli incendi ed effettuare il soccorso tecnico urgente. Tali funzioni sono state nel corso degli anni compiutamente disciplinate da leggi e regolamenti che hanno trovato, per così dire una casa comune, nel Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Il provvedimento fornisce una visione completa ed unitaria delle attività istituzionali del Corpo superando la preesistente frammentazione legislativa.

In particolare, il Capo III rivede, aggiornandole, le disposizioni in materia di prevenzione incendi che resta, insieme al soccorso tecnico urgente, il compito cardine dei Vigili del fuoco.

L'articolo 13 del D.Lgs. 139/2006, sulla scia della tradizione, propone in chiave più attuale una nuova definizione di prevenzione incendi stabilendo che “è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e

dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze”.

L'articolo 13 conferma inoltre che la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Nel recente provvedimento varato dal Governo il 6 marzo scorso che disciplina il riassetto delle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono confermati i principi sanciti dal D.Lgs. 139/2006 su cui si fonda la prevenzione incendi e, anche per l'attività di disciplina e di controllo, viene fatto esplicito rinvio alle disposizioni contenute in tale provvedimento.

Come è noto agli operatori del settore, l'attività di prevenzione incendi si basa sulla applicazione di norme tecniche fondate su misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti sia a ridurre la probabilità dell'insorgere degli incendi che a limitarne le conseguenze.

Il settore degli uffici, pur essendo assoggettato ai controlli antincendio finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, per molti anni non ha avuto una specifica norma tecnica di riferimento, tranne alcune misure più urgenti ed essenziali contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1985 finalizzate ad ottenere il nulla osta provvisorio di cui alla legge 818/84.

Conseguentemente, fino al 2006, la progettazione antincendio in tale settore è stata effettuata prendendo a riferimento i principi di base sanciti dall'articolo 3 del DPR 577/82, le indicazioni contenute nell'allegato I, lettera A, del decreto 4 maggio 1998 per progettare in assenza di regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, contenuti nel decreto 10 marzo 1998.

L'emanazione del decreto 22 febbraio 2006 ha quindi colmato un vuoto nella disciplina di prevenzione incendi conferendo al settore certezza ed uniformità di trattazione. Pertanto dal 1 aprile 2006, data di entrata in vigore del decreto, chi vuole progettare, realizzare e gestire edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone deve necessariamente seguire le indicazioni contenute nel nuovo decreto.

Il rispetto di tale regola tecnica è infatti obbligatorio per tutti gli uffici che superano le venticinque persone, soglia che va ben al di sotto di quella prevista per la assoggettabilità ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Sono, invece, esplicitamente esclusi dall'obbligo del rispetto delle predette disposizioni le strutture che non superano le venticinque persone e gli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione o deposito di attività industriali o artigianali, per i quali, le misure da adottare scaturiscono dall'analisi dei rischi riferiti all'attività industriale o artigianale nel suo complesso.

Esaminando più nel dettaglio le nuove disposizioni, si nota che la regola tecnica si applica, oltre che agli edifici di nuova costruzione, anche a quelli esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione o quelli già adibiti a tale uso nel caso in cui siano state apportate modifiche sostanziali.

Il decreto stabilisce, inoltre, che gli uffici soggetti all'obbligo del rilascio del certificato di prevenzione incendi, che non siano in possesso di un certificato in corso di validità o per i quali non siano in atto lavori di adeguamento condivisi con il Comando dei vigili del fuoco, devono essere adeguati alle disposizioni contenute nel titolo IV dell'allegato tecnico entro il 1° aprile 2011. Ciò vuol dire che entro tale data dette attività, per potere esercire, dovranno acquisire il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure stabilite dal D.M. 4 maggio 1998. L'obbligo di adeguamento vale anche per le attività con un nulla osta provvisorio, in corso di validità, rilasciato in base alle legge 818/84.

Una particolarità del provvedimento è la classificazione basata sul numero delle presenze, perno attorno al quale ruota l'insieme delle misure tecniche che caratterizzano la protezione degli uffici dall'incendio.

I requisiti di protezione che deve possedere l'attività vengono infatti stabiliti in base al numero di persone che si presume siano contemporaneamente presenti all'interno dell'edificio facendo riferimento allo standard stabilito per gli uffici che superano le 500 presenze.

Per le altre tipologie di attività per le quali è previsto un minor numero di presenze, le misure di protezione sono state calibrate facendo comunque riferimento agli edifici che ospitano oltre 500 persone.

Secondo questo meccanismo, pertanto, per il segmento da 301 a 500 presenze, le principali differenze, rispetto allo standard di riferimento, riguardano la possibilità di ridurre di una classe la resistenza al fuoco in presenza di un impianto di estinzione automatica esteso all'intera attività per

uffici di nuova realizzazione che vengono ubicati in edifici esistenti e la possibilità di adottare un impianto idrico antincendio caratterizzato secondo il livello di pericolo 2 della norma UNI 10779.

Per il segmento da 101 a 300 presenze, oltre alla riduzione di una classe di resistenza al fuoco, è previsto che la superficie di compartimentazione si attesti sui livelli stabiliti per gli edifici di tipo isolato, che il sistema di vie di esodo possa essere dimensionato secondo gli standard previsti dal D.M. 10 marzo 1998 e che la rete idrica antincendio si attesti sul livello 1 di pericolo della norma UNI 10779.

Infine, per il segmento da 26 a 100 persone, oltre alle misure stabilite dal D.M. 10 marzo 1998, deve essere garantita una resistenza al fuoco minimale di 30 minuti per i piani fuori terra e di 60 minuti per i piani interrati, devono essere presenti almeno due uscite alternative ed il numero e la tipologia di estintori da adottare deve essere calibrata sulle attività a rischio di incendio basso.

Il decreto stabilisce, inoltre, che gli uffici soggetti ai controlli antincendio, esistenti al 1° aprile 2006 e con oltre cinquecento addetti, se sono in possesso di un nulla osta provvisorio in corso di validità hanno cinque anni di tempo per ottenere il certificato di prevenzione incendi adeguandosi alle disposizioni contenute nel titolo IV della regola tecnica. Questa norma prevede l'applicazione di una serie di misure che, sulla traccia delle disposizioni per il rilascio del n.o.p., privilegiano la protezione attiva, garantendo comunque livelli accettabili di protezione passiva tali da consentire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza antincendio previsti dalla direttiva prodotti da costruzione 89/106/CE.

Per concludere si può affermare che la regola tecnica sugli uffici risulta equilibrata. Le misure di protezione sono infatti calibrate sull'effettivo numero di presenze nell'edificio e rispettose dell'assetto funzionale dell'attività.

Inoltre sono presenti alcune importanti novità rispetto alle disposizioni pregresse: la possibilità, ad esempio, anche per le attività non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, quelle cioè che non superano la soglia dei 500 addetti, di poter usufruire dello strumento della deroga se non è possibile l'integrale rispetto della normativa in analogia a quanto già avviene per le attività soggette.

Viene quindi introdotto un forte elemento di flessibilità che può essere gestito direttamente dai Comandi provinciali con un indubbio beneficio in termini di applicabilità della normativa e semplificazione del procedimento di approvazione.

Un altro elemento innovativo che sana una incongruenza, che si è trascinata per anni, fra norma di buona tecnica e norma cogente e che ha determinato non pochi problemi di tipo applicativo, è il rinvio diretto alla regola dell'arte rappresentata dalla specifica norma UNI per la individuazione delle caratteristiche costruttive e prestazionali che devono possedere gli impianti idrici antincendio.

Grazie a questi e ad altri elementi innovativi presenti nella recente regola tecnica si ritiene che l'applicazione delle disposizioni di prevenzione incendi agli uffici possa incontrare minori difficoltà rispetto a quanto è avvenuto in passato in analoghi settori dell'edilizia civile, fermo restando che soluzioni progettuali innovative, rilevanti sotto il profilo architettonico o costruttivo, ovvero inserite in edifici pregevoli per arte o storia o in realtà urbanistiche di particolare pregio, possono essere studiate in deroga facendo ricorso alla metodologia prestazionale introdotta con il decreto 9 maggio 2007.